



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 251/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello Presidente

dott.ssa Anna Bombino Consigliere

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di revocazione, iscritto al n. **61482** del registro di segreteria,
promosso da:

Francesco Bovolenta (C.F. BVLFNC79P30E472G) nato a Latina (LT) il 30
settembre 1979, residente in Sermoneta (LT), Via Le Pastine n.142, di
professione imprenditore rappresentato e difeso, dall'Avvocato Riccardo
Castelli (c.f. CSTRCR56D03E472E) con studio in Latina Viale G. Mazzini n.
7, (pec avvocatoriccardocastelli@cnfpec.it) tel/fax 0773-662260 e presso il
suo studio elettivamente domiciliato;

-ricorrente-

contro

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE presso la sezione giurisdizionale per la regione Lazio

-resistente -

per la revocazione

della sentenza n. 72/2021 resa dalla Sezione Terza giurisdizionale Centrale d'appello della Corte dei conti.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 16 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Paola Rinaldi, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, il difensore del ricorrente in revocazione, avv. Riccardo Castelli, e il rappresentante della Procura generale, il VPG Attilio Beccia.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 72/2021 la Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, previa riunione dei rispettivi appelli proposti avverso la sentenza n. 220/2019 della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, accoglieva l'appello proposto dal sig. Fuccini e rigettava invece l'appello proposto dal sig. Bovolenta,

In primo grado, dichiarata la contumacia della società cooperativa "USQUE TANDEM", e dei sigg.ri DE ROZERIS Polivio, FANFARILLO Angelo, FUCCINI Rossano e RICCI Benedetto Damiano ed il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei riguardi del sig. RICCI Benedetto Damiano, in accoglimento parziale della domanda attorea, erano stati condannati la società cooperativa "USQUE TANDEM", in persona del legale rappresentante pro tempore Lup Ionel Alexandru, nonché i sigg.ri De Rozeris Polivio, Bovolenta Francesco, Fanfarillo Angelo e Fuccini Rossano al pagamento, in solido, in favore della Regione Lazio, dell'importo di € 141.870,78 di cui € 98.580,78 per danno emergente, € 42.290 per lucro cessante ed € 1.000,00 per danno da

disservizio, oltre rivalutazione, dalle date di erogazione dei contributi, e interessi legali, dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.

Invero, il danno erariale conseguiva all'indebita percezione da parte della società cooperativa "USQUE TANDEM dei contributi erogati, per conto della Regione Lazio, da "Italia Lavoro S.p.a." nell'ambito del «*Programma per l'implementazione del Masterplan regionale delle politiche e dei servizi per il lavoro con interventi esemplari di politica attiva - Lazio On the Job*», utilizzando risorse del Fondo Sociale Europeo in attuazione dell'accordo anti-crisi concluso tra Stato e Regioni in data 12/02/2009.

La sentenza d'appello impugnata accoglieva l'appello del sig. Fuccini, dichiarando nei suoi confronti il difetto di giurisdizione del giudice contabile; mentre rigettava nel merito l'appello proposto dal sig. Bovolenta, dopo aver ritenuto non decorsa la prescrizione trattandosi di un'ipotesi di occultamento doloso del danno.

2. Era proposto ricorso per revocazione, notificato il 5 aprile 2024, dal sig. Bovolenta avverso la suddetta sentenza d'appello.

2.1 Il primo motivo del ricorso era rubricato «*Errore di fatto. Errata lettura della convenzione*».

Il ricorrente rappresentava che nella «*Convenzione*», atto posto a fondamento della decisione censurata, non è indicato che alle imprese doveva essere erogato lo stesso assegno mensile destinato ai «*tirocinanti*», contrariamente a quanto si legge in sentenza e infatti, nessun assegno mensile risulterebbe essere stato mai erogato alla «USQUE TANDEM» ed a questa destinato. Come si evincerebbe da detta convenzione, nell'ambito del progetto, la «USQUE TANDEM» avrebbe svolto solo il ruolo di «ospitante», cioè, metteva

a disposizione di Italia Lavoro SpA, quale promotrice, le proprie strutture operative che erano state dalla stessa, preliminarmente valutate ed accettate, e questo in quanto il progetto formativo era totalmente gestito da Italia Lavoro SpA. Peraltro, la Usque Tandem e il sig. Bovolenta non avrebbero mai avuto rapporti con la Regione Lazio.

Il ricorrente censurava, quindi, la sentenza impugnata perché si fonderebbe sull'assunto errato della mancata attività di formazione (fittizietà delle attività di formazione), ritenendo che da tale evento fosse scaturito un mancato incremento occupazionale che invece risulterebbe regolarmente realizzato e ritenendo, quindi, erroneamente che l'importo di € 98.580,78 fosse stato percepito dalla "USQUE TANDEM" per la predetta attività di formazione, mentre in realtà tale importo sarebbe stato erogato a fronte delle assunzioni di 14 tirocinanti.

Negli atti del procedimento contabile sarebbe presente un documento che escluderebbe incontestabilmente la sussistenza del fatto indicato come indebita percezione di contributi pubblici, che si assumevano erogati a scopi formativi, e nello stesso tempo dimostrerebbe che tali contributi erano stati percepiti in maniera legittima in quanto erogati a fini occupazionali.

La circostanza non avrebbe costituito un punto controverso, perché la decisione si sarebbe fondata sull'asserita solidale colpevolezza del ricorrente per aver percepito indebitamente i contributi, ritenendo che gli stessi fossero stati erogati per lo svolgimento di attività formative, sicché, l'accertamento della "*fittizietà delle attività di formazione*" avrebbe costituito l'errato presupposto della affermata responsabilità del danno in sede contabile ed in nessun momento si sarebbe mai incardinato un contraddittorio sulla legittimità

della percezione del contributo. La sentenza impugnata avrebbe errato perché la condotta del ricorrente non sarebbe stata frutto di una valutazione, ma di una supposizione-presunzione.

In particolare, poi il ricorrente indicava la prova del fatto contrario. Riportava il verbale di acquisizione formale della documentazione presso la società Italia Lavoro spa e alcune dichiarazioni, dalle quali si evincerebbe che si era proceduti all'assunzione di 14 tirocinanti e alla percezione per tale motivo della somma di € 95.580,00.

Infatti, il progetto consentiva di interrompere il tirocinio formativo in caso di assunzione, considerato che la finalità di detto tirocinio sarebbe stata l'assunzione del tirocinante e non la sua formazione.

Si sarebbe trattato di tirocinio formativo e non di corso di formazione.

Nella specie, l'interesse pubblico finalizzato dal progetto "*LaziOntheJob*" era quello di collocare i "*tirocinanti*" all'interno del sistema lavoro con "contratti a tempo indeterminato".

Quindi, la somma di € 98.580,78 percepita dalla "USQUE TANDEM", erroneamente qualificata dal Giudice come "*danno emergente*", si riferirebbe al "Bonus" per l'assunzione a tempo indeterminato dei 14 tirocinanti, circostanza ampiamente comprovata dal responsabile di progetto.

Invero, con l'assunzione a tempo indeterminato dei 14 tirocinanti la "USQUE TANDEM" avrebbe regolarmente eseguito il contratto, realizzando il fine pubblico costituito dall'impiego a tempo indeterminato degli stessi, maturando il legittimo diritto al c.d. "*Bonus*".

L'errore sarebbe riferito all'accertamento in merito al "*fine*" del contributo pubblico, il quale, sebbene fosse diretto all' "incremento occupazionale"

sarebbe stato poi confuso con la c.d. “*attività formativa*”, rilevando che nella fase formativa il contributo era erogato direttamente ai tirocinanti che avevano tutti confermato di averlo ricevuto, per cui non vi sarebbe stato alcuno sviamento del contributo pubblico.

L’errore sarebbe sopravvissuto alle varie fasi processuali per la totale mancanza di un accertamento di merito, che non sarebbe stato effettuato né in sede penale (intervenuta prescrizione) e nemmeno in sede contabile (applicazione del principio di cui all’art.167, comma 1 e art. 115 cpc), apparendo infine indicativo che la Regione Lazio non si sia costituita parte civile in sede penale e che non abbia avviato alcun procedimento civile in relazione al presunto risarcimento del “*danno emergente*” di € 98.580,78 come sarebbe anomalo che la stessa non abbia mai contestato l’inadempimento del contratto, nelle forme previste, nemmeno attraverso Italia Lavoro SpA.

2.2 Il secondo motivo di revocazione era rubricato “*Contrasto di giudicati*”.

Innanzitutto il ricorrente chiariva che caso di specie la controversia sul punto si sia incentrata sul *dies a quo* della prescrizione non sull’esistenza della sentenza emessa, in data 19 giugno 2019, nel parallelo giudizio penale 8183/2016 RGNR, nel cui ambito il GUP aveva dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, circostanza che assorbiva la controversia avanti il giudice contabile, stante la causa di preclusione del riesame sullo stesso punto di diritto accertato e risolto ed ignorato con la decisione oggi censurata.

In questa sede lo stesso non avrebbe inteso eccepire il termine di decorrenza della prescrizione, ma osservava che, pur essendo stata richiamata nella prima

difesa la suddetta sentenza solo in relazione al termine di decorrenza della richiamata prescrizione, in nessun punto la difesa del ricorrente o anche il Giudice avrebbero mai trattato sulla “preclusione” derivante dalla sentenza n. 786/19.

Secondo il ricorrente sussisterebbe un errore in relazione alla contraddittorietà del giudizio effettuato dal giudice contabile con la Sentenza n.72/21, in punto prescrizione, ed il giudizio del Giudice penale in data 19 giugno 2019, Sentenza n. 786/19.

Infatti, afferma che se il giudice contabile avesse avuto conoscenza dell’esistenza della sentenza n. 786/19, emessa in sede penale, *«avrebbe certamente affermato l’intervenuta causa di preclusione in punto prescrizione»*.

2.3. In conclusione, il ricorrente chiedeva a questo giudice di:

«1. In via principale, revocare la sentenza n.72/21 del 4 marzo 2021 emessa in parziale riforma della sentenza n.220/19 del 14 maggio 2019 e per effetto, dichiarare previa verifica della documentazione in atti e la corretta lettura della stessa “Convenzione” come a termini di questa si sia trattato di attività di formazione;

2. e per l'effetto, accertato l'errore di fatto, dichiarare l'inesistenza del danno.

3. In via gradata, revocare la sentenza n.72/21 del 4 marzo 2021, emessa in parziale riforma della sentenza n.220/19 del 14 maggio 2019, dichiarando l’esistenza di una causa di preclusione per contrasto tra giudicati.

4. Vittoria di spese ed onorari».

3. In data 24.9.24 nel depositare le proprie conclusioni la Procura generale, eccepiva l’inammissibilità della revocazione proposta perché tardiva.

La sentenza impugnata era stata depositata in data 4 marzo 2021, mentre il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 202, comma 2 lett. f e g, era stato notificato il 5 aprile 2024 e depositato il 22 aprile 2024, quindi tre anni dopo e oltre il termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 178 c.g.c.

Inoltre, la Procura rilevava poi un altro profilo di inammissibilità, o comunque infondatezza, per l'insussistenza dei presupposti di configurabilità dell'errore revocatorio invocato.

Infatti difetterebbe l'ipotesi di errata percezione dei fatti di causa, perché la Sezione di appello (come la pronuncia di prime cure) non aveva mai dubitato che il fine ultimo del progetto e del finanziamento regionale, attuato per il tramite di Italia Lavoro s.p.a. e della cooperativa in discorso, fosse quello di "incrementare l'occupazione" sul territorio laziale e che dunque le attività formative e di orientamento fossero strumentali a tale obiettivo, ma aveva altresì, con ampio apprezzamento dei fatti e del materiale probatorio versato in atti, accertato il complesso delle condotte fraudolente realizzative di percorsi di tirocinio e delle successive n. 14 assunzioni del tutto fittizie.

Poi con riguardo al preteso contrasto di giudicati sostenuto dal ricorrente, la Procura Generale evidenziava come non potesse ipotizzarsi rispetto alla fattispecie penale, oggetto di decisione innanzi al giudice penale, e quella amministrativo contabile, perché non vi sarebbe coincidenza né fra i soggetti né fra l'oggetto del giudizio.

Coincidenza questa ritenuta necessaria per poter sostenere il contrasto tra le due citate sentenze.

Pertanto, in conclusione la Procura Generale chiedeva che il ricorso per revocazione fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato.

4. In data 28 settembre 2024 il ricorrente depositava ulteriore documentazione.

5. All'udienza del 16 ottobre 2024 il difensore del ricorrente affermava di aver depositato documentazione relativa all'annullamento da parte dell'Agenzia delle Entrate della cartella di pagamento e questo al fine di ritenere che il ricorso avrebbe potuto essere fondato.

Lo stesso difensore ammetteva che era indubbia la proposizione tardiva del ricorso per revocazione.

Il pubblico ministero replicava di non aver potuto prendere visione della documentazione da ultimo depositata, ma che in ogni caso sarebbe irrilevante perché la revocazione era proposta per due motivi inammissibili.

Infatti, non risulterebbe esserci l'errore di fatto, né il contrasto di giudicati.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto il Collegio è chiamato a valutare, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per revocazione per sua tardiva proposizione, come rilevato dalla Procura generale.

Al riguardo l'art. 178 del codice della giustizia contabile espressamente stabilisce che *«Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza».*

Nel caso di specie, anche a voler valutare il termine lungo per la proposizione della revocazione, emerge che la sentenza impugnata era stata depositata il 4 marzo 2021 mentre la revocazione era stata notificata con pec del 5 aprile 2024 e depositata il 22 aprile 2024.

Considerato che lo stesso ricorrente non era contumace nel giudizio d'appello, il termine per proporre la revocazione era già decorso al momento della proposizione della presente.

Ne discende dunque che quest'ultima deve essere dichiarata inammissibile per tardività.

2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, così decide:

- dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 128,00.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 16 ottobre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Tammaro Maiello

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il 30/10/2024

Il Dirigente

“F.to digitalmente”